

Comune di Arcisate



Comando Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 4.2.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 45 DEL 29.10.2012**

TESTO COORDINATO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento delle norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbero provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Arcisate.
3. L'importo delle sanzioni degli articoli del presente regolamento verrà stabilito dalla giunta comunale così come previsto dall'art. 6-bis del Decreto Legge n° 92 del 23.05.08 convertito con la Legge 24.07.08 n. 125.

Art. 2 Principi generali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, accetto di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Chi acquisisce un cane deve assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
4. Il proprietario del cane deve assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 3 Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare con quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 8.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza nel territorio comunale.
4. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di Polizia quando sono utilizzati per un servizio.

Art. 4 Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibile al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide preclamate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera B) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.
4. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

Art. 5 Museruola e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 il proprietario o altra persona affidataria del cane, sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,50, ovvero tenuto ad una lunghezza superiore a metri 2 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati, e gli accompagnatori, non vedenti, di cani.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di Euro 50,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma di Euro 50,00..
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.

9. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.

Art. 6 Aree riservate

1. possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.
3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00..
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00. ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dal presente articolo.

Art. 7 Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria del danno causato.

Art. 8 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella custodia di greggi e/o mandrie, in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato con il Comune di Arcisate, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto all'ammenda di una somma da Euro € 1.032 a Euro 5.164 (art. 727 CP.).
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00 salvo quanto previsto dall' art. 672 C.P.
12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.

Art. 9 Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, nonché nei negozi di genere alimentari.
2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi indicati nel comma precedente di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
3. Il Sindaco, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore o trasportato a bordo di bicicletta.
6. E' vietato molestare animali domestici, anche se randagi.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.
9. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

Art. 10 Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottomissione dei cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - I. recisione delle corde vocali;
 - II. taglio delle orecchie;
 - III. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana a vita dell'animale;
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n° 201
4. E' vietata la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione dei cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al punto 3 del presente articolo;
5. I proprietari dei cani inseriti nel registro dei servizi veterinari provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
6. Nel caso rubricato al comma 3, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile

convenzionato con il Comune di Arcisate, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.

Art. 11 Divieti di possesso dei cani

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater; 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
 - e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente;
2. Coloro che, nonostante i divieti del presente, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano un cane soggiacciono all'ammenda da Euro 1032,00 a Euro 5164,00 (art. 727 C.P.).
3. IL Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato con il Comune di Arcisate, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 12 Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle Ordinanze del sindaco ed a quelle dei Responsabili di settore approvato in Consiglio Comunale con delibera n°31 del 04.08.2003 modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 22.03.2010.
2. L'Autorità competente ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco ed a quelle dei Responsabili di settore è individuata nel responsabile dell'ufficio di Polizia Locale.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune con esclusione di quelle che per propria normativa vanno allo Stato.
4. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dalla Legge Regionale n° 30 dell'08 settembre 1987, dal regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n° 320 del 08.02.54, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.09.

Art. 13 Norme di Chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Arcisate.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di 2 volte nell'arco di 5 anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del Codice Penale, attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio di polizia Locale che provvederà a far intervenire l'accalappiacani per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie e pernottamento presso il canile, sono a carico del proprietario.

Art. 14 Norme transitorie

1. Coloro che risultano alla data d'approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con l'Ordinanza del Sindaco per i singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente Regolamento acquistano o detengano, anche in via provvisoria, un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.

Comune di Arcisate



Comando Polizia Locale
P.zza De Gasperi n° 6 – 21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332.474594 – Fax 0332.474594
E-mail: polmun.arcisate@quipo.it

PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI)

INDICE SISTEMATICO

Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione	1
D.L.vo n. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada Trasporto di animali domestici sui veicoli a motore	2
Legge regionale 08 settembre 1987, n° 30 Istituzione dell'Anagrafe canina	
Detentore di cane che omette di accertarsi, preventivamente, della registrazione all'anagrafe canina ed identificazione mediante tatuaggio o utilizzo microchip	3
Proprietario/Detentore di cani, dalla nascita di cucciolate o loro cessione, che omette di provvedere, entro 60 gg., alla loro registrazione all'anagrafe canina ed identificazione mediante tatuaggio o microchip	4
CODICE PENALE	
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	5
Maltrattamento di animali	6
Spettacoli o manifestazioni vietate	7
Divieto do combattimenti tra animali	8
CODICE PENALE	
Danneggiamento di animali altrui	9
Omessa custodia e malgoverno di animali	10
Abbandono di animali o detenerli in condizioni tali da crearle sofferenza	11
REGOLAMENTO COMUNALE	
Asportazione deiezioni solide	12
Uso degli appositi raccoglitori per asportazione deiezioni solide	12
Uso del guinzaglio e/o museruola	13
Aree riservate ai cani	14
Tutela del patrimonio pubblico	15
Proprietà private e disturbo quiete pubblica	16
Pubblici esercizi	17
Trasporto di cani su veicoli a motore	18
QUADRI OPERRATIVI	
D.L.vo n. 271/89 (Disposizioni di coordinamento del c.p.p.)	19
D.L.vo n. 116/92 (Attuazione della Direttiva N. 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali od altri fini scientifici)	20
Legge n. 611/13 (Provvedimenti per la protezione degli animali)	21
Legge n. 189/04 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)	22
ELENCO DEI CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITA'	
Rappresentazione fotografica dei cani individuati e classificati pericolosi dal Ministro della salute	23 - 40

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Abbandonare cani, gatti o qualsiasi animale custodito nella propria abitazione</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 154,00 a € 516,00</p>	<p>€ 172,00 entro 30 gg. ASL VARESE</p>	<p>Per l'abbandono al di fuori della propria abitazione vds. Art. 727 C.P. I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul C.C.P. N. 13849211 intestato all'A.S.L. Varese – Distretto Veterinario. Nella causale di versamento dovranno essere citati il n° del verbale e la data dello stesso. Gli scritti difensivi ed eventuale richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione, dovranno essere inviati alla COMMISSIONE SANZIONI- Tecnico Giuridico dell'illeciti amministrativi/Dipartimento Veterinario A.S.L. Varese in via O. Rossi n. 9 21100 VARESE.</p>

Norma e tipo d'infrazione <u>CODICE DELLA STRADA</u>	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Circolava alla guida di un veicolo a motore sul quale trasportava</p> <p>[] un animale domestico in condizioni da costituire impedimento/pericolo per la circolazione;</p> <p>[] n....animali domestici custoditi in apposita gabbia/contenitore/vano posteriore appositamente diviso;</p> <p>[] n.....animali domestici nel vano posteriore al posto di guida non appositamente diviso, ovvero appositamente diviso da mezzo idoneo installato in modo permanente, ma non autorizzato dal D.D.T</p> <p>Art. 169/6 e 10 C.d.s.</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 68,25 a € 275,10</p>	<p>€ 68,25 entro 60 gg.</p> <p>PREFETTO</p> <p>Ente di appartenenza organo accertatore</p>	<p>Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 D.P.R. n. 320/54 (regolamento di Polizia Veterinaria) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo a chi guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C.</p> <p>L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 169, commi 6 e 10, comporta la decurtazione di 1 punto sulla patente di guida.</p>

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>L.R. 08 settembre 1987, n. 30</p> <p><u>DETENZIONE</u></p> <p>Detenere, a qualsiasi titolo, un cane omettendo di accertarsi preliminarmente della:</p> <p>[] registrazione all'anagrafe canina</p> <p>[] identificazione con mediante tatuaggio o introduzione microchip.</p> <p>Art. 1 comma 2 e art. 2</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 25,82 a € 103,29</p>	<p>€ 51,64 entro 30 gg</p> <p>ASL VARESE</p>	<p>Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo è tenuto a denunciare al Servizio territoriale Veterinario dell'A.S.L. il possesso dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.</p> <p>Il cane iscritto all'anagrafe canina deve essere contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio o microchip indicante un numero assegnato dall'A.S.L.</p> <p>I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul C.C.P. N. 13849211 intestato all'A.S.L. Varese – Distretto Veterinario. Nella causale di versamento dovranno essere citati il n° del verbale e la data dello stesso.</p> <p>Gli scritti difensivi ed eventuale richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione, dovranno essere inviati alla COMMISSIONE SANZIONI- Tecnico Giuridico dell'illeciti amministrativi/Dipartimento Veterinario A.S.L. Varese in via O. Rossi n. 9 21100 VARESE.</p>

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p data-bbox="156 230 561 264">L.R. 08 settembre 1987, n. 30</p> <p data-bbox="245 304 472 338" style="text-align: center;"><u>CUCCIOLATE</u></p> <p data-bbox="148 378 507 595">Proprietario/detentore, a qualsiasi titolo, di cani, ometteva, entro 60 gg dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione:</p> <p data-bbox="148 636 520 703">[] registrazione all'anagrafe canina</p> <p data-bbox="148 743 461 853">[] identificazione con mediante tatuaggio o introduzione microchip.</p> <p data-bbox="148 1111 528 1144">Art. 1 comma 2 e artt. 2 e 9</p>	<p data-bbox="592 378 748 521">Sanzione Amm.va da € 25,82 a € 103,29</p>	<p data-bbox="853 338 1007 416">€ 51,64 entro 30 gg</p> <p data-bbox="884 450 1021 521" style="text-align: center;">ASL VARESE</p>	<p data-bbox="1070 197 1445 300">L'iscrizione all'anagrafe dei cuccioli deve avvenire entro i primi tre mesi di vita.</p> <p data-bbox="1070 300 1445 595">Il cane iscritto all'anagrafe canina deve essere contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio o microchip indicante un numero assegnato dall'A.S.L.</p> <p data-bbox="1070 595 1445 922">I pagamenti delle violazioni devono essere effettuate sul C.C.P. N. 13849211 intestato all'A.S.L. Varese – Distretto Veterinario. Nella causale di versamento dovranno essere citati il n° del verbale e la data dello stesso.</p> <p data-bbox="1070 922 1445 1473">Gli scritti difensivi ed eventuale richieste di udienza in merito ai fatti, da presentarsi entro 30 gg dalla data di contestazione dell'illecito, ovvero dalla notificazione, dovranno essere inviati alla COMMISSIONE SANZIONI- Tecnico Giuridico dell'illeciti amministrativi/Dipartimento Veterinario A.S.L. Varese in via O. Rossi n. 9 21100 VARESE.</p>

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p data-bbox="225 1809 496 1843" style="text-align: center;">CODICE PENALE</p> <p data-bbox="165 1883 553 1917" style="text-align: center;"><u>UCCISIONE DI ANIMALI</u></p> <p data-bbox="148 1957 472 2063">Per crudeltà o necessità cagionava la morte di un animale</p> <p data-bbox="148 2096 384 2130">Art. 544-BIS c.p.</p>	<p data-bbox="592 1957 839 2063">Reclusione da tre mesi a diciotto mesi</p>	<p data-bbox="853 1957 1038 2029">Procura della Repubblica</p>	<p data-bbox="1070 1776 1445 1832">Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p data-bbox="1070 1865 1445 2078">Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p>

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p align="center"><u>MALTRATTAMENTO DI ANIMALI</u></p> <p>Per crudeltà o senza necessità: [] cagionava una lesione ad un animale;</p> <p>[] sottoponeva un animale a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Art. 544-ter/1 C.P. c.p.</p> <p>Somministrava ad animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponeva a trattamenti che procuravano un danno alla salute degli stessi. Art. 544-ter/2 C.P.</p>	<p>Reclusione da mesi quattro a due anni e multa da € 3.000 A € 15.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne derivi la morte dell'animale</p>

6

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p align="center"><u>SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI</u></p> <p>Organizzava/promuoveva spettacoli o manifestazioni con animali comportanti sevizie o strazio per gli stessi Art. 544-quater C.P. c.p.</p>	<p>Reclusione da mesi quattro a due anni e multa da € 3.000 A € 15.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.</p>

7

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	189/04 Note
<p style="text-align: center;"><u>DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI</u></p> <p>Promuoveva, organizzava, dirigeva combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che ne potevano mettere in pericolo l'integrità fisica.(1) Art. 544-quinquies/1 C.P. c</p> <p>Allevava o addestrava animali destinandoli, sotto qualsiasi forma ovvero anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione a combattimenti che potevano mettere in pericolo l'integrità fisica (2) Art. 544-quinquies/3 C.P.</p> <p>Organizzava o effettuava scommesse su combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che ne potevano mettere in pericolo l'integrità fisica.(3) Art. 544-quinquies/4 C.P.</p>	<p>Reclusione da un anno a tre anni e multa da € 50.000 a € 160.000</p> <p>Reclusione da tre mesi a due anni e multa da € 5.000 a € 30.000</p> <p>Reclusione da tre mesi a due anni e multa da € 5.000 a € 30.000</p>	<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>(1) La pena è aumentata da un terzo alla metà se: A) Le attività sono compiute in concorso con minorenni o persone armate; B) Promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; C) il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.</p> <p>(2) Fuori dai casi di concorso nel reato. <u>La medesima pena è applicata ai proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni del 1° comma, se consenzienti.</u></p> <p>(3) Anche qualora non presenti sul luogo del reato e fuori dai casi di concorso nel medesimo</p>

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p align="center"><u>DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI</u></p> <p>Senza necessità uccideva o rendeva inservibili o comunque deteriorava animali che appartenevano ad altri Art. 638 C.P.</p>	<p>Reclusione fino a un anno o multa fino a € 309</p>	<p>Procura della Repubblica(a querela della persona offesa)</p>	<p>Art. modificato dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.</p>

9

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p align="center"><u>OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO ANIMALI</u></p> <p>Lasciava liberi o non custodiva con le debite cautele, <u>animali pericolosi</u> dallo stesso posseduti, o ne affidava la custodia a persona inesperta Art. 672 C.P.</p>	<p>Sanz. Amm.va da € 25,00 a € 258,00</p>	<p>€ 50,00</p> <p>PREFETTO</p> <p>STATO</p>	<p>Alla stessa pena soggiace:</p> <p>1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;</p> <p>2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità pubblica delle persone.</p> <p>Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (vds. Art. 2052 codice civile "danno cagionato da animali)</p>

10

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p><u>ABBANDONO DI ANIMALI</u></p> <p>[] abbandonava animali domestici o che avevano acquisito abitudini della cattività;</p> <p>[] deteneva animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.</p> <p>Art. 727 C.P.</p>		<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Art. introdotto dalla Legge n. 189/04.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Procedere al sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 354 c.p. dell'animale ed al suo ricovero presso il canile municipale.</p> <p>Segnalazione all'A.S.L.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.</p>

11

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Ometteva di rimuovere le deiezioni dai portici, dai marciapiedi, dalle aiuole ed in ogni spazio pedonale di uso pubblico.</p> <p>Art.4 c.1 lett.a Reg. Comunale</p> <p>Condurre il cane in spazio pubblico senza essere munito di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni od omettere di raccogliere e depositare le deiezione canine nei contenitori di rifiuti urbani.</p> <p>Art. 4 1 lett. b Reg. Comunale</p>	<p>Sanzione Amm.va di € 25,00 a € 500,00 100</p>	<p>€ 50,00 100 entro 30gg</p> <p>SINDACO</p> <p>COMUNE</p>	<p>E' da intendersi "idonea attrezzatura" qualsiasivoglia oggetto che, nell'uso comune, è destinato in modo generico alla raccolta dei rifiuti solidi di piccole dimensioni. Tra questi sono compresi non soltanto gli oggetti nati con la specifica destinazione d'uso dei contenitori di rifiuti (appositi sacchetti di plastica, contenitori "usa e getta", ecc.), ma anche gli oggetti che hanno una finalità d'uso prevalente diversa da quest'ultima (es. sacchetti di nylon in uso ai supermercati, salviette monouso), purchè possano essere utilizzati per la rimozione delle deiezioni. In questi casi, essi sono indubbiamente assimilabili all'attrezzatura idonea prevista.</p>

12

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Condurre il cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, sprovvisto di guinzaglio ovvero con guinzaglio di lunghezza superiore a mt. 2</p> <p>Art.5 c.1 lett.a e c.2 Reg. Comunale</p> <p>Condurre il cane in aree di grande affollamento, come mercati, fiere o feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e mezzi di trasporto, sprovvisti di guinzaglio o muniti da apposita museruola.</p> <p>Art. 5 c. 1 lett.b</p> <p>Persona che conduce il cane in luogo pubblico o aperto al pubblico con corporatura non commisurata alla mole dell'animale.</p> <p>Art. 5 c. 4 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	<p>€ 50,00 entro 30gg</p> <p>SINDACO</p> <p>COMUNE</p>	Precisare specie animale, taglia, razza o incrocio

13

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Ometteva di tenere costantemente sotto controllo il cane lasciato libero nell'area pubblica appositamente destinata, delimitata e segnalata.</p> <p>Art.6 c. 1 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	<p>€ 50,00 entro 30gg</p> <p>SINDACO</p> <p>COMUNE</p>	Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, in aree appositamente destinate alla sgambatura dei cani, il cane deve essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea

14

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Detentore o accompagnatore di cani che non si adoperavano affinché gli stessi non compromettevano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto mobile od immobile, di proprietà pubblica.</p> <p>Art.7 c. 1 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	€ 100 entro 30gg SINDACO COMUNE	Provvedere con separato provvedimento per la eventuale azione risarcitoria del danno causato.

15

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Detenere un cane in locale o luogo privato aperto accessibile a terzi, libero e senza museruola benché la sua presenza non fosse segnalata all'esterno.</p> <p>Art.8 c. 8 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	€ 50,00 entro 30gg SINDACO COMUNE	
<p>I cani, tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica non idonea e rete senza le caratteristiche prevista</p> <p>Art.8 c. 3-4 Reg. Comunale</p> <p>Misura non adeguata della catena</p> <p>Art.8 c. 5 Reg. Comunale</p> <p>In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.</p> <p>Art.8 c. 7 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	€ 200,00 entro 30gg SINDACO COMUNE	

16

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Conduceva il cane, anche se provvisto di guinzaglio e museruola in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, nonché nei negozi di genere alimentari Art.9 c. 1 Reg. Comunale</p> <p>In qualità di gestore o proprietario di bar, ristorante e negozio di generi alimentari, ometteva di segnalare all'ingresso del locale il divieto di accesso ai cani Art. 9 c. 2 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	<p>€ 50,00 entro 30gg</p> <p>SINDACO</p> <p>COMUNE</p>	

17

Norma e tipo d'infrazione	Sanzione edittale	Autorità competente – Destinazione proventi	Note
<p>Trasportava o stazionava cani segregati nei bauli chiusi delle auto o all'interno dell'abitacolo del veicolo esposti al sole Art.9 c. 4 Reg. Comunale</p> <p>Conduceva animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guidava un veicolo a motore o a bordo di bicicletta Art. 9 c. 5 Reg. Comunale</p> <p>Molestare animali domestici (anche se randagi). Art. 9 c. 6 Reg. Comunale</p>	Sanzione Amm.va	<p>€ 50,00 entro 30gg</p> <p>SINDACO</p> <p>COMUNE</p>	Per eventuali maltrattamenti e sevizie vds. Art. 544/ter – 727 C.P.

18

D.L.VO N. 271/89 (Disposizioni di coordinamento del C.P.P.)

Art. 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali)

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

19

D.L.VO 116/92

(Attuazione della Direttiva n. 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali od altri fini scientifici).

1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorità sanitaria competente la necessità ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:
 - 1) quelli che richiedono il minor numero di animali
 - 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
 - 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
 - 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale;
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportino forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha una supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite **con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000 a € 15.000**, oltre che con la sanzione amministrativa da € 5.164,00 a € 51.645,00; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 2,582,00 a € 20.658,00

20

LEGGE N. 611/13 (Provvedimenti per la protezione degli animali)

Art. 1

(Abrogato)

Art. 2

1. Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti o alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
 - a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione **del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice** e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali:
 - b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e amministrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati.
 - c) Educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.

Art. 8

1. Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.

21

LEGGE N. 189/04

(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)

Art. 2. (Divieto di utilizzo ai fini commerciali di pelle e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi d'abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti ed ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 5.000 a € 100.000
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

22